

## CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

### TRA

l'Università degli Studi di \_\_\_\_\_/Ente pubblico di ricerca<sup>1</sup> \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ - Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_ - nella persona del Rettore e suo rappresentante legale, Prof. \_\_\_\_\_ domiciliato per la sua carica in \_\_\_\_\_, avente i poteri per il presente atto;

### E

l'Università degli Studi di Firenze con sede in piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze - Codice Fiscale e Partita IVA 01279680480 - nella persona del Rettore e suo rappresentante legale, Prof. Alberto Tesi, domiciliato per la sua carica in piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze, avente i poteri per il presente atto;

### PREMESSO CHE

*l'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", prevede che "I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi";*

*l'art. 55 del D.L. 9 febbraio 2012 "Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria" prevede: "Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca [...]";*

il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 26 settembre 2011, ha dettato i criteri per la stipula delle convenzioni di cui alla norma sopra richiamata;

l'Università di \_\_\_\_\_ /Ente pubblico di ricerca e l'Università degli Studi di Firenze intendono conseguire il seguente obiettivo di comune interesse: \_\_\_\_\_ [*specificare: es. programmi di ricerca, progetti europei, attività didattica specifica, ecc.*];

il prof./dott. \_\_\_\_\_, ordinario/associato/ricamatore di ruolo in regime di impegno a tempo pieno, \_\_\_\_\_ progressione economica, \_\_\_\_\_ classe, settore scientifico disciplinare \_\_\_\_\_, della Facoltà [Dipartimento col nuovo Statuto] di \_\_\_\_\_ dell'Università di \_\_\_\_\_ /Ente pubblico di ricerca ha dichiarato il proprio accordo a svolgere attività didattica e/o di ricerca presso l'Università degli Studi di \_\_\_\_\_;

<sup>1</sup> ai sensi dell'art. 55 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

*se professore*: l'impegno annuo del prof. \_\_\_\_\_ per attività di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi è fissato in 1500 ore annue figurative, di cui non meno di 350 ore riservate a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge 240/2010 sopra richiamata;

*se ricercatore di ruolo*: l'impegno annuo del dott. \_\_\_\_\_ per attività di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi è fissato in 1500 ore annue figurative, di cui fino ad un massimo di 350 ore riservate a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 3, della legge 240/2010 sopra richiamata;

la Facoltà [Dipartimento col nuovo Statuto] di \_\_\_\_\_ dell'Università di \_\_\_\_\_ /Ente pubblico di ricerca, cui afferisce il prof./dott. \_\_\_\_\_, nell'adunanza del \_\_\_\_\_, ha espresso parere favorevole alla stipula della presente convenzione, avendo verificato che l'impegno del professore presso l'Università di \_\_\_\_\_ non ha alcun effetto ai fini del possesso dei requisiti di docenza, di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

la Facoltà [Dipartimento col nuovo Statuto] di \_\_\_\_\_ dell'Università di \_\_\_\_\_ /Ente pubblico di ricerca, nell'adunanza del \_\_\_\_\_ ha ritenuto il prof./dott. \_\_\_\_\_ idoneo a svolgere le attività di didattica e/o di ricerca connesse agli obiettivi sopra richiamati;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 2 – Attività**

Il prof./dott. \_\_\_\_\_ si impegna a svolgere parte della propria attività di ricerca e/o didattica presso l'Università di \_\_\_\_\_ /Ente pubblico di ricerca \_\_\_\_\_ per contribuire al conseguimento del seguente obiettivo: \_\_\_\_\_  
*(specificare).*

### **Art. 3 – Modalità di ripartizione dell'impegno annuo**

L'impegno annuo figurativo del prof./dott. \_\_\_\_\_ è così ripartito:

- ❖ a) ore presso l'Università degli Studi di Firenze, di cui \_\_\_\_ ore per compiti didattici e di servizio agli studenti, comprensivi delle ore di didattica frontale dei seguenti insegnamenti:
  - insegnamento (SSD e CFU)
  - insegnamento (SSD e CFU)
  - attività di ricerca \_\_\_\_\_,
- ❖ b) ore presso l'Università di \_\_\_\_\_ /Ente pubblico di ricerca, di cui \_\_\_\_ ore per compiti didattici e di servizio agli studenti, comprensivi delle ore di didattica frontale dei seguenti insegnamenti:
  - insegnamento (SSD e CFU)
  - insegnamento (SSD e CFU)
  - attività di ricerca \_\_\_\_\_,

*(il totale delle attività a) + b) è pari a 1500 ore; il totale delle ore riservate a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica*

*dell'apprendimento deve essere: non meno di 350 ore per un professore o fino ad un massimo di 350 ore per un ricercatore)*

Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'apporto del professore o ricercatore interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno dei due Enti contraenti.

#### **Art. 4 – Modalità di ripartizione degli oneri stipendiali**

Il costo a carico del datore di lavoro relativamente al prof. \_\_\_\_\_, pari a \_\_\_\_\_ euro, è suddiviso tra gli Enti in proporzione alla ripartizione dell'impegno annuo, di cui al precedente art. 3, come di seguito specificato:

- \_\_\_\_\_ euro, a carico dell'università di Firenze
- \_\_\_\_\_ euro, a carico dell'Università di \_\_\_\_\_ /Ente pubblico di ricerca.

Eventuali adeguamenti stipendiali sono ripartiti con le medesime modalità.

Ai fini della determinazione del limite massimo alle spese di personale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, gli oneri stipendiali derivanti dalla presente convenzione continuano ad essere conteggiati in capo all'Ateneo di appartenenza. A tal fine copia della presente convenzione è trasmessa al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

#### **Art. 5 – Modalità di valutazione delle attività di didattica e di ricerca**

Le attività didattiche e/o di ricerca svolte dal prof./dott. \_\_\_\_\_ saranno valutate da ciascun Ente sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6 comma 7 della legge 240/2010.

#### **Art. 6 – Coperture assicurative e obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro**

Gli Enti contraenti, mediante le strutture interessate, provvedono alle coperture assicurative di legge per il prof./dott. \_\_\_\_\_ che, in virtù della presente convenzione, è chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il prof./dott. \_\_\_\_\_ è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il prof./dott. \_\_\_\_\_ è tenuto altresì, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura medesima.

#### **Art. 7 - Durata**

La presente convenzione, decorrente dall'anno accademico 201\_/201\_, ha la durata di un anno accademico, rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni consecutivi, col consenso del prof./dott. \_\_\_\_\_ e previa delibera dei competenti organi.

La presente convenzione potrà essere risolta unilateralmente da ciascuna degli Enti contraenti e non sarà in ogni caso rinnovata qualora sopraggiungano nuove esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

La convenzione si intende automaticamente risolta nel caso di revoca da parte del prof./dott. \_\_\_\_\_ del proprio accordo a svolgere attività di ricerca e/o didattica presso l'Università di \_\_\_\_\_ /Ente pubblico di ricerca, ovvero nel caso in cui lo stesso eserciti l'opzione

per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

In ogni caso dovrà comunque essere garantito il completamento dell'anno accademico.

**Art. 8 – Rispetto dei requisiti minimi**

La presente convenzione attesta che il prof./dott. \_\_\_\_\_ non risulta necessario fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio.

**Art. 9 – Clausole finali**

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Firenze.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la Convenzione sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto.

Ai fini della Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede o residenza indicata in epigrafe.

**Art. 10 – Bollo e registrazione**

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo e verrà registrata solo in caso d'uso le relative spese saranno poste a carico della parte richiedente.

**Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

Il prof./dott. \_\_\_\_\_ dichiara di essere informato e di acconsentire al trattamento dei "dati personali" esclusivamente per le finalità della convenzione, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

**Art. 12 – Norme finali**

Per il periodo di durata della presente convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del prof./dott. \_\_\_\_\_ né avviate procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

Firenze, \_\_\_\_\_

Università degli Studi di  
\_\_\_\_\_/Ente pubblico  
di ricerca  
Il Rettore/Il Direttore/Il Presidente  
Prof./Dott.

Università degli Studi di Firenze  
Il Rettore  
Prof. Alberto Tesi

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Docente, Prof. \_\_\_\_\_